



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

OTTAVA SEZIONE CIVILE

VERBALE DEL PROCEDIMENTO n. r.g. 25499/2012

tra

VETRARCO SRL

RICORRENTE

e

COMIECO

RESISTENTE

Oggi **18 aprile 2012** alle ore **11.15** innanzi al G.D. sono comparsi per la ricorrente gli avvocati CARLO BORROMEO, GIOVANNA ANGELINI e SIMONA DEMURO, per la resistente gli avvocati GIUSEPPE LOMBARDI, LOTARIO DITTRICH e DAVID VITTONI TASSINARI nonché personalmente il dott. ALDO CAMAGNIN, Presidente del collegio dei revisori contabili e il dott. ANTONIO DEIDDA, membro dello stesso collegio.

E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. LUCA TORRETTA.

L'avv. BORROMEO deposita copia del ricorso notificato nonché, quale doc.9, comunicato di UNIONMACERI tratto dal sito FISEUNIRE, associazione confindustriale che raccoglie recuperatori e riciclatori non produttori, illustrando come da tale missiva emerga un atteggiamento di mancato dialogo di COMIECO con la categoria rappresentata da FISEUNIRE e come lo statuto che sarà sottoposto all'assemblea del 23 aprile (statuto che non era conosciuto al momento della redazione del presente ricorso cautelare) non corrisponda al dettato normativo.

I difensori di parte ricorrente insistono quindi per l'accoglimento del ricorso.

L'avv. LOMBARDI rileva che il doc.9 avversario non è determinante ed anzi dimostra come la modifica dello statuto sia ritenuta indispensabile anche da UNIONMACERI che infatti formula rilievi di merito sul punto, che potranno essere oggetto della discussione assembleare.

L'avv. BORROMEO sottolinea che il *periculum* è *in re ipsa* in quanto l'assemblea della quale si chiede di inibire lo svolgimento è stata convocata da organo non legittimato e quindi ove si tenesse darebbe luogo a provvedimenti senz'altro invalidi, ribadisce inoltre che il consorzio intende cambiare le regole del gioco mentre il gioco è in corso, non limitandosi all'applicazione della norma di legge ritenuta dal Tribunale immediatamente precettiva; in particolare il *periculum* per la ricorrente deriva dal fatto che, ove si tenesse, l'assemblea del 23.4.2012 determinerebbe l'apertura del consorzio all'iscrizione di ulteriori soci appartenenti a categorie non legittimamente individuate dallo statuto, iscrizione foriera di ulteriore invalidità delle delibere della successiva assemblea del 25.5.2012 già convocata per la nomina del cda.

Il dott. CAMAGNI precisa che la proposta della modifica dello statuto è stata redatta in aderenza al testo normativo e con acquisizione da parte del collegio dei revisori del parere di legali indipendenti. Precisa anche che in ogni caso nel corso dell'assemblea il testo proposto dal collegio sarà discusso e all'esito della discussione potrà essere emendato ove proposte di diverso tenore provenienti dai consorziati dovessero trovare il consenso della maggioranza, aggiunge ancora che l'iscrizione al consorzio è sempre aperta a chi è in possesso dei requisiti previsti da legge e statuto.

L'avv. BORROMEO precisa che l'ammissione al consorzio deve essere disposta dal cda previa valutazione di sussistenza dei requisiti e che tale valutazione non spetti invece al collegio dei

revisori dotato solo di poteri di ordinaria amministrazione ai sensi dello statuto, insiste nell'accoglimento del ricorso così come la difesa di controparte insiste per il rigetto.
All'esito di ampia discussione orale,

Il Giudice

si riserva di provvedere.

Il Giudice
Elena Riva Crugnola

Successivamente,

il g.d.

a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;

OSSERVA

La società ricorrente, quale partecipante al CONSORZIO resistente, ha chiesto *ante causam* ex art.700 cpc:

- la emanazione di provvedimento cautelare che inibisca lo svolgimento dell'assemblea dei consorziati convocata per il 22/23 aprile prossimo dal Collegio dei revisori contabili con ordine del giorno relativo (tra l'altro):
 - alle modifiche dello Statuto e del regolamento consortile in adeguamento alla pronuncia cautelare del 18.2.2012,
 - con la quale questo Tribunale, in sede di reclamo, ha sospeso la delibera di nomina del cda del CONSORZIO adottata dall'assemblea dei consorziati del 30.6.2011,
 - perchè assunta in violazione dell'art.223 dlgs n.152/2006,
 - prevedente che "nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio",
 - disposizione questa, ad avviso del Tribunale nel provvedimento citato, da qualificare come "*norma cogente di portata immediatamente precettiva*", "*suscettibile di immediata applicazione, che non abbisogna di mediazione e filtro dell'intervento pubblicistico per la sua attuazione concreta, potendo – e dovendo - ciascun consorzio provvedere autonomamente e direttamente all'adeguamento prescritto dal legislatore*".

Secondo la ricorrente, lungi dal rappresentare attuazione della pronuncia del Tribunale, la condotta del Collegio dei revisori sarebbe a sua volta *contra legem*:

- sia in quanto il Collegio sarebbe fuoriuscito dai poteri di ordinaria amministrazione disegnati dall'art. 2386 cc ultimo comma,
- sia in quanto, comunque, avrebbe posticipato la necessitata (entro 15 giorni, ai sensi dell'art.11 terzo comma dello Statuto) ed urgente (ai sensi dell'art.2386 cc) convocazione di assemblea per la nomina di nuovo cda alla successiva assemblea del 24/25 maggio 2012,
 - differendo quindi la "regolarizzazione" della situazione gestoria del CONSORZIO senza giustificazione specifica,
 - la disposizione normativa essendo di per sè idonea "*ad eterointegrare le regole di formazione dell'organo gestorio dei consorzi*", come già ritenuto dal Tribunale,
 - ed essendo quindi del tutto ultronea -rispetto al rinnovo della nomina del cda in senso conforme al disposto dell'art.223 dlgs n-152/2006- la modifica statutaria all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 22/23 aprile 2012,
 - modifica presumibilmente rivolta "*a favore di una categoria di consorziati (ossia le cartiere, produttori di materie prime di imballaggio) che, in esito alla applicazione diretta dell'art.223 TUA vedrebbe diminuire la propria rappresentanza all'interno*

del cda a favore della categoria dei recuperatori-riciclatori non produttori (quale è VETRARCO)",

con la conseguenza della configurabilità di *fumus* e di *periculum*, quest'ultimo in particolare rappresentato dal pregiudizio derivante al CONSORZIO e a tutti i consorziati dalla adozione, nella assemblea della quale si chieda venga inibito lo svolgimento, di delibere di modifica statutaria e regolamentare sicuramente invalide e perciò in grado di invalidare anche quelle che venissero successivamente adottate -sulla scorta di uno statuto e di un regolamento geneticamente viziati- in relazione alla nomina del cda.

La prospettazione cautelare della ricorrente è stata contrastata dal CONSORZIO resistente, che ha sostenuto la insussistenza dei presupposti di *fumus* e di *periculum*, affermando:

- sia la necessità dell'adeguamento del vigente Statuto del CONSORZIO ai fini di applicazione dell'art.223 TUA, posto che la definizione di "recuperatori" contenuta nello Statuto e nel Regolamento non coincide con quella fornita dal TUA,
- sia la legittimità della convocazione dell'assemblea avente ad oggetto le modifiche statutarie e regolamentari ad opera del Collegio dei revisori, trattandosi di attività appunto indispensabile e come tale senz'altro rientrante nei poteri interinali del Collegio,
- sia, in ogni caso, la non ricorrenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per la ricorrente connesso al mero svolgimento dell'assemblea, le delibere adottate nel corso della quale -ove effettivamente lesive degli interessi della ricorrente- potrebbero essere oggetto di specifiche richieste cautelari di sospensione.

Quanto a tale ultimo punto, nel corso dell'odierna udienza la ricorrente ha specificato il *periculum* temuto, in riferimento al tenore -oggi conosciuto e ancora non noto al momento della redazione del ricorso- delle modifiche statutarie proposte dal Collegio dei revisori, tenore che, ove adottato nell'assemblea invalidamente convocata, consentirebbe indebitamente l'ampliamento della base consortile, con corrispondente annacquamento della rappresentanza della categoria "di fatto" di consorziati nella quale la stessa ricorrente si colloca e ovvie conseguenze in tema di rappresentatività del cda da nominarsi nella successiva assemblea convocata per il 24/25 maggio 2012.

All'esito di tale contraddittorio, reputa il Tribunale che il ricorso non possa essere accolto, per l'assorbente considerazione della non configurabilità nel caso di specie di univoci elementi di *periculum*.

A prescindere da ogni considerazione in ordine alla competenza del Collegio alla convocazione di assemblea avente ad oggetto modifiche statutarie (competenza che comunque, alla luce della peculiarità della situazione venutasi a creare nel CONSORZIO a seguito della pronuncia del Tribunale del 18.2.2012, non appare da escludere *prima facie*), va infatti rilevato che il pregiudizio lamentato dalla ricorrente e connesso alla paventata adozione (nel corso dell'assemblea del 22/23 aprile prossimo) di delibere invalide non risulta -come sottolineato dalla resistente- di per sé irreparabile, posto che:

- da un lato tali delibere sarebbero in ogni caso direttamente impugnabili e passibili di essere sospese a seguito di corrispondenti richieste cautelari,
- mentre poi, d'altro lato, quanto al merito delle modifiche statutarie, la paventata lesione dei diritti di partecipazione alla gestione consortile che la ricorrente ha oggi affermato conseguirebbe -in termini di annacquamento di tali diritti- alla adozione delle modifiche statutarie e regolamentari proposte dal Collegio dei revisori, risulta solo potenziale, la prospettazione della ricorrente non tenendo conto del fatto che, come sottolineato dal presidente del Collegio dei revisori all'odierna udienza, *"in ogni caso nel corso dell'assemblea il testo proposto dal Collegio sarà discusso e all'esito della discussione potrà essere emendato ove proposte di diverso tenore provenienti dai consorziati dovessero trovare il consenso della maggioranza"*,
- sì che, in definitiva, l'inibitoria richiesta appare:

- provvedimento cautelare del tutto anticipato rispetto a una concreta lesione della posizione della ricorrente, ad oggi non ancora verificatasi,
- e, dunque, provvedimento che -in assenza di esigenze di tutela indifferibili- verrebbe a troncata indebitamente la possibilità di pervenire a soluzioni rispettose della disciplina normativa così come degli interessi delle varie categorie di consorziati attraverso il metodo della discussione e dell'approfondimento assembleare.

Per i motivi fin qui esposti il ricorso va quindi rigettato, con integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento, che si giustifica in ragione delle peculiarità della vicenda endoconsortile in esame, vicenda che trova la sua origine anche in carenze di attuazione della normativa del TUA da parte dei Ministri competenti.

P.Q.M.

visti gli artt. 700, 669 septies cpc,

rigetta il ricorso, compensando interamente tra le parti le spese del procedimento cautelare.

Milano, 18 aprile 2012.

Il Giudice
Elena Riva Crugnola